

	<p align="center">ISTITUTO COMPRESIVO "A. FRANK" Via Chiminello, 2 - 20017 RHO (MI) C.F. 93546630158 - Cod. Mecc. MIIC8FN006 - Cod. Univoco UFQMD4 Tel. 02.9310976 - FAX 02.93183902 E-mail miic8fn006@istruzione.it PEC miic8fn006@pec.istruzione.it Sito: www.icsannafrankrho.edu.it</p>	<p align="center">Plenissimis velis</p>  <p align="center">navigat</p>	
 <p align="center">UNIONE EUROPEA</p>	<p align="center">FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p>	 <p align="center">2014-2020</p>	 <p align="center">MIUR</p>

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SOTTOSCRITTO IL 2 DICEMBRE 2020 (VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA 303 DEL 17/12/2020

PROTOCOLLO DI INTESA

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

- Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione Scolastica;

· il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

ART. 2 CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARIO AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO NAZIONALE 2 DICEMBRE 2020

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

o tutti i docenti del consiglio di classe interessato;

o nr 2 assistenti amministrativi (n.1 per la scuola primaria e n. 1 per la scuola secondaria);

o nr 1 collaboratore scolastico per ogni plesso interessato, per le attività connesse all'uso dei locali, all'apertura e chiusura della scuola e alla vigilanza sull'ingresso principale.

- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio:

o nr 1 collaboratore scolastico per ogni servizio di refezione attivo nel nostro Istituto.

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

o Nr 1 assistente amministrativo.

ART. 3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTI A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- in primis, volontarietà

- in subordine, rotazione del personale a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di Istituto

ART. 4 COMUNICAZIONI

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente invita in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno della

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o non aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta in busta paga ed è irrevocabile.

2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua- anche sulla base della comunicazione del personale- i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.

3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

ART. 5 MISURE ORGANIZZATIVE

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 6 TEMPI E DURATA

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) nella scuola secondaria di I grado. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (CLAUSOLA SPERIMENTALE) ;

2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio del personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

ART. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINI E ESAMI FINALI

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio e le iscrizioni degli alunni sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni devono comunque garantire l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

Art. 8 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.

2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

ART. 9 APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti .

RHO, 10 FEBBRAIO 2021

FLC CGIL *Kalena Fusina*

CISL FSUR

UIL SCUOLA RUA *Stefano Decco Antonello Dillo*

SNALS CONFISAL *Agostino*

GILDA UNAMS

ANIEF.....

II DIRIGENTE SCOLASTICO *Lidia A. Riva*